

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 26-05-2016



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per i Rapporti Finanziari
CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO XIII

Roma, 26 MAG. 2016

Al Gabinetto del Sig. Ministro

SEDE

Prot. 47484

OGGETTO: Conferenza Unificata. Riunione del 26 marzo 2016. Problematiche concernenti la procedura di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili attivata ai sensi dell'articolo 43, comma 9bis della legge 234 del 2012.


Con riferimento all'argomento "*Problematiche concernenti la procedura di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle sanzioni inflitte all'Italia dalla Corte di Giustizia con sentenza del 2 dicembre 2014 (Causa C-196/13) per violazioni della normativa in materia di rifiuti (discariche abusive), ai sensi dell'art.43, comma 9 bis della legge 234 del 2012*", di cui al punto 8) all'ordine del giorno della riunione indicata in oggetto, si forniscono i seguenti elementi di informazione.

Premessa

Con sentenza emessa in data 2 dicembre 2014 (causa C-196/13), la Corte di Giustizia UE ha condannato la Repubblica Italiana a pagare l'importo forfettario di 40 milioni di euro, nonché una penalità semestrale, a far data dal 2 dicembre, fino alla completa esecuzione degli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti stabiliti dalle specifiche direttive.

Al fine di adempiere alla pronuncia della Corte, secondo quanto disposto dal comma 9 bis dell'articolo 43 della legge 234/2012, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto al pagamento della sanzione iniziale di 40 milioni di euro, oltre agli interessi di mora nella misura di 85.589,04 euro, nonché della sanzione semestrale di euro 39.800.000, a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987.

Trattandosi di mera anticipazione da reintegrare al predetto Fondo di rotazione, la Ragioneria Generale dello Stato, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero dell'ambiente, acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato, ha avviato la



h

procedura per addivenire all'intesa – prevista dalla citata legge 234/2012 - con le Regioni ed i singoli Comuni interessati, circa le modalità di reintegro delle somme anticipate per il pagamento delle sanzioni in questione, fornendo preventivamente apposita informativa alla Conferenza unificata nella riunione tenutasi il 24 marzo u.s..

Posizione delle Regioni e dell'ANCI

L'ANCI, le Regioni e le Province autonome hanno richiesto la costituzione di un tavolo tecnico per affrontare la questione della procedura di rivalsa di cui all'oggetto e nel corso della riunione tenutasi in data 18 maggio u.s. la richiesta di reintegro avanzata dallo Stato è stata contestata adducendo i seguenti motivi:

1. che la responsabilità del mancato adempimento alla normativa comunitaria è da imputare innanzitutto allo Stato nel suo complesso;
2. che il mancato esercizio di poteri sostitutivi da parte delle Regioni nei confronti dei Comuni è da ritenere equivalente al mancato esercizio di poteri sostitutivi da parte dello Stato (nel caso di specie da parte del Ministero dell'ambiente) nei confronti delle Regioni;
3. che la strategia difensiva di fronte alla Corte di Giustizia Ue seguita dal Ministero dell'ambiente e dall'Avvocatura generale dello Stato non è stata concertata con le Regioni. Esse, infatti, avrebbero potuto fornire la documentazione a supporto dell'esclusione dalla procedura di un certo numero di discariche;
4. l'azione di rivalsa ha riguardato anche i cosiddetti siti di interesse nazionale (SIN), sui quali sussisterebbe una competenza esclusiva dello Stato centrale;
5. l'eventuale responsabilità in capo ai singoli enti doveva essere valutata anche in relazione a tutte quelle situazioni in cui non è stato possibile procedere con la bonifica a causa di giudizi pendenti.

In ragione di ciò ANCI, le Regioni e le Province autonome hanno richiesto la sospensione del termine di 90 giorni previsto nelle note del Ministero dell'economia e delle finanze con cui è stata attivata l'azione di rivalsa.

Posizione del MEF

La discussione in merito alle responsabilità per le sanzioni inflitte dalla Corte di giustizia europea deve fare necessario riferimento al dettato normativo nazionale.

4



A tale riguardo, l'art. 250 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dispone testualmente: "qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano ovvero non siano individuabili e non provvedono... ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi ... sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione."

Peraltro, risulta che la Corte di giustizia - fin dalla sentenza del 26 aprile 2007 (causa C-135/05) - aveva accertato, per le discariche in questione, l'inerzia dei soggetti interessati competenti ad eseguire i necessari interventi di risanamento, determinando le condizioni per l'esercizio del potere "sostitutivo" previsto in capo alle Regioni ai sensi del citato art. 250 del decreto legislativo 152/2006.

Pertanto, in base alla normativa in questione, atteso il mancato intervento di risanamento dei siti in questione, si configura una responsabilità in solido dei Comuni e delle Regioni per il permanere della situazione di non conformità alla normativa UE e per la conseguente sanzione inflitta dalla Corte di Giustizia.

In forza di tale responsabilità solidale, il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art.43, comma 9bis, della legge n.234/2012, ha invitato i Comuni interessati e le Regioni a definire le modalità di reintegro delle somme anticipate per il pagamento delle sanzioni all'Unione europea.

Poiché l'azione di rivalsa è stata avviata ricercando, in base alla legge n. 234/2012, l'intesa con i Comuni e le regioni interessate, si ritiene che in sede tecnica - fermo restando il principio di responsabilità solidale sopra richiamato - possano essere affrontate alcune questioni di merito, quali ad esempio i cosiddetti siti SIN, le procedure giudiziarie che non hanno consentito di procedere alle bonifiche, eventuali casi di non corretta rilevazione della specifica localizzazione dei siti.

A tale proposito, si può condividere la richiesta che, nelle more della definizione delle questioni aperte, sia sospesa la decorrenza del termine di 90 giorni fissato nella nota di avvio della procedura di rivalsa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Quanto sopra si rappresenta, restando a disposizione per eventuali, ulteriori approfondimenti.

Il Ragioniere Generale dello Stato

